

ONERI DEDUCIBILI  
REDDITI 2015

Nell'area riservata del sito internet dell'Ente, nella sezione "Documentazione - Ristampa", è disponibile l'attestazione dei contributi versati nell'anno 2015.

- I contributi deducibili per un iscritto Enpav sono:
- Contributo soggettivo minimo
  - Contributo soggettivo eccedente
  - Contributo integrativo minimo. In tale ipotesi occorre precisare che tale contributo è deducibile dal reddito complessivo nell'ipotesi in cui rimanga effettivamente a carico del contribuente. In altri termini: se un iscritto non effettua prestazioni professionali in forma autonoma, il contributo integrativo è interamente deducibile; se effettua prestazioni professionali, è deducibile l'eventuale importo di contributo integrativo minimo per il quale non è stata esercitata la rivalsa sul cliente.
  - Contributo di maternità
  - Contributo di solidarietà
  - Contributo modulare
  - L'onere pagato per riscattare gli anni di laurea e/o del servizio militare
  - L'onere versato per la ricongiunzione di periodi contributivi versati presso altra gestione previdenziale

A titolo esemplificativo si ricorda che i contributi minimi obbligatori dovuti per l'intero anno 2015 (a meno di agevolazioni per neoiscrizione con età inferiore ai 32 anni) sono così ripartiti:

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	IMPORTO
Contributo Soggettivo	€ 2.034,50
Contributo Integrativo	€ 469,50
Contributo Maternità	€ 67,00
TOTALE	€ 2.571,00

CONTRIBUTI MINIMI 2016

I bollettini per il pagamento dei contributi minimi sono disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Ente, nella sezione "Consultazione M.Av./RID".

I contributi minimi obbligatori dovuti per i 12 mesi dell'anno 2016, ammontano ad 2.649,25 e sono così ripartiti:

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	IMPORTO
Contributo Soggettivo	€ 2.112,75
Contributo Integrativo	€ 469,50
Contributo Maternità	€ 67,00
TOTALE	€ 2.649,25

Gli iscritti per la prima volta all'Albo professionale con una età inferiore ai 32 anni, hanno le seguenti agevolazioni:

- Primo anno di iscrizione (ossia 12 mesi effettivi) totalmente gratuito;
- Secondo anno di iscrizione: 33% del contributo soggettivo minimo ed integrativo minimo
- Terzo e quarto anno: 50% del contributo soggettivo minimo ed integrativo minimo.

I dubbi degli  
uomini liberi

*A due anni dal loro varo le società tra professionisti sono meno di mille. Alla base del loro insuccesso si trovano le incertezze su fisco, previdenza ed etica professionale*



**L**e società tra professionisti non decollano. La sentenza sembra sin troppo lapidaria ma riflette la nuda verità. Dal 22 aprile 2013, data che ha sancito la possibilità di costituirle, ne sono nate meno di mille, 939 per l'esattezza. Il 52% di questo minuscolo tessuto di imprese ha la forma di Srl, con un capitale sociale esiguo che, nel 74% dei casi, è compreso entro i diecimila euro. Oltre cinquecento delle imprese appena considerate hanno un socio di capitale. In 38 di esse il socio è una persona giuridica di modesta entità. Se si inquadra il fenomeno dal punto di vista territoriale, la Lombardia con 194 neo-aziende e il Veneto che ne conta 107 sono le regioni che, sia pur in un contesto demografico che individua un rapporto di meno di due società di professionisti ogni centomila abitanti, hanno visto una più vigorosa affermazione di un fenomeno di scarso appeal complessivo. A rendere meno appetibile questa formula societaria rispetto all'esercizio della professione in forma individuale che interessa l'81,6% dei professionisti italiani è l'incertezza sul regime fiscale applicato che non è disciplinato né dalla legge istitutiva e neppure dal regolamento attuativo. Diverse ipotesi di norma che non sono mai state tradotte in legge, hanno provato a riqualificare il reddito delle Stp come soggetto a tassazione per Cassa, come quello da lavoro autonomo. Anche il divieto di partecipazione a più di una società tra professionisti è stato un limite al proliferare di questa specifica modalità produttiva. D'altra parte la Stp multidisciplinare consente di fornire servizi che singolarmente non si possono erogare. Nel Laboratorio per i disturbi di apprendimento, una società tra psicologi padovani e di Rovigo, uno dei soci è l'Università di Padova e questo consente ai singoli soggetti autonomi di affiancare l'attività clinica alla ri-

cerca. Esiste poi la possibilità per i non iscritti agli ordini di entrare come professionisti senza registro e soci di capitale, oppure come soci di professionisti incaricati di professioni tecniche. Sull'argomento, alla vigilia del secondo compleanno del provvedimento che istituisce questa tipologia societaria, gli avvocati in particolare, ma anche le professioni sanitarie con un contenuto etico irriducibile, come quello del veterinario, hanno sollevato il problema del pericolo, rappresentato dall'ingresso dei soci di capitale per i conflitti di interesse, l'autonomia e l'indipendenza e il rispetto del segreto professionale. Anche gli aspetti fiscali previdenziali e giuridici legittimano uno scetticismo crescente ruotante attorno a una domanda. Perché i professionisti dovrebbero scegliere una formula che li espone a rischi di etica professionale senza ricevere in cambio nemmeno un vantaggio fiscale o economico? Se si pensa che al vaglio del Senato c'è una legge volta ad aprire ulteriormente le porte degli studi a soci portatori di capitale, sembra evidente che il quesito non è un semplice esercizio retorico ma una vera e propria preoccupazione in capo alle professioni intellettuali depositari di un bene prezioso e inalienabile: la libertà.

Diverse ipotesi di norma che non sono mai state tradotte in legge, hanno provato a riqualificare il reddito delle Stp come soggetto a tassazione per Cassa, come quello da lavoro autonomo